

## news e informative

# L'AGENZIA CHIARISCE L'AMBITO APPLICATIVO DELLA NOVELLATA NORMATIVA IN TEMA DI CONSOLIDATO NAZIONALE

Con la **circolare n. 40/E/2016**, l'Agenzia delle entrate affronta il tema del consolidato nazionale dopo le modifiche apportate dal cosiddetto Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) che ha ampliato la platea dei soggetti che possono accedere a tale strumento.

Le novità apportate dal richiamato decreto prevedono, infatti, la possibilità di accesso all'istituto del consolidato nazionale anche per:

- società cosiddette "sorelle" residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di società residenti in Stati appartenenti all'UE ovvero in Stati appartenenti allo spazio economico europeo (SEE) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

In particolare la citata circolare precisa la portata delle condizioni che devono verificarsi ai fini dell'applicazione del consolidato tra società sorelle.

Tali condizioni possono essere riassunte come segue:

- per la controllante occorre determinare la residenza sulla base sia della normativa fiscale interna dello Stato Ue o Paese SEE sia sulla base delle convenzioni in materia di doppia imposizione;
- la controllante deve effettivamente esercitare un'attività economica;
- la controllata, invece, non può esercitare l'opzione con una società da cui sia essa stessa controllata;
- la consolidata deve assumere la forma giuridica delle Spa, Sapa, Srl.

Il documento di prassi affronta poi l'aspetto operativo dell'opzione precisando che la controllante non residente in possesso di codice fiscale deve presentare richiesta di applicazione del consolidato mediante presentazione in Agenzia delle entrate dell'apposito modello approvato con provvedimento del 6 novembre 2015; con esso la controllante autorizza la controllata ad esercitare a sua volta l'opzione per la tassazione di gruppo.

Se alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni fosse già in essere l'opzione la circolare n. 40/E/2016 ricorda che:

- nel caso esercitino l'opzione con la società designata, unitamente alla consolidante, anche tutte le altre società aderenti alla tassazione di gruppo in qualità di controllate al consolidato preesistente non si applica l'interruzione di cui all'articolo 124, Tuir, commi 1, 2 e 3, mentre le perdite fiscali si qualificano come pregresse rispetto al nuovo consolidato tra sorelle;
- qualora la consolidante della "fiscal unit" preesistente divenga controllata designata, il consolidato preesistente:
- non si interrompe se l'opzione è esercitata per il periodo transitorio,
- si interrompe se l'opzione è esercitata per i periodi d'imposta successivi a quello in corso all'entrata in vigore del decreto internazionalizzazione,

infine nel caso in cui la consolidante opti, in vigenza di consolidato nazionale, in qualità di consolidata unitamente a una diversa società designata, il consolidato preesistente si interrompe.



In conclusione del documento di prassi l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito ad alcune risposte date a istanze di interpello presentate in tema di "controllo rilevante" tra la società controllante e le controllate.

Brescia, 27 ottobre 2016

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
**tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)**